

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SULLA TUTELA DEI DIRITTI E GENITORIALITA'

#4 DIRITTI E TUTELE PER LA LAVORATRICE AUTONOMA E PER LA LIBERO PROFESSIONISTA

La tematica dei diritti e degli strumenti di tutela nel mondo del lavoro per i genitori, in particolare per le neo-mamme, sarà analizzata da una parte declinandola nei diversi ambiti contrattuali, dall'altra approfondendo le diverse tutele nelle varie fasi di accesso e permanenza nel mondo del lavoro. La presente scheda si propone di analizzare i diritti e le tutele della maternità per **le madri lavoratrici autonome, per le iscritte alla gestione separata e per le libero professioniste**, con approfondimenti riguardo a:

1. Congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (art 64 T.U.)
2. Congedo di maternità per le lavoratrici autonome (art 66 T.U.)
3. Congedo di maternità per le libere professioniste con casse previdenziali di categoria (art 70 T.U.)
4. Congedo parentale

1. Congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (art 64 T.U.)

Le madri lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS, ossia le collaboratrici coordinate, le professioniste senza albo e cassa previdenziale, le associate in partecipazione e le libere professioniste, secondo le fonti¹, hanno diritto a un **congedo di maternità**.

Durante il periodo di *assenza obbligatoria* dal lavoro, la lavoratrice ha diritto all'indennità economica in sostituzione del compenso. Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; l'indennità è erogabile anche prescindendo da un'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire

- Un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinate;
- Un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale

Il congedo può esser chiesto se sono rispettati tali requisiti:

- Non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
- Devono risultare accreditati almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata INPS nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile
- Deve essere stata versata la contribuzione assistenziale dello 0,50%, incrementata di 0,22% dal 24 ottobre 2007

L'**attuazione** del congedo avviene tramite l'adempimento da parte della lavoratrice di un iter che prevede la presentazione della domanda di maternità all'INPS telematicamente -anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio a seguito di specifica domanda tramite mod. MatGestSep -COD. SR29- con invio della seguente documentazione necessaria:

- Documento di identità
- Copia della denuncia dei redditi ai fini Irpef
- Copia dei versamenti degli acconti ai fini Irpef
- Copia dei modelli F24 che attestino l'effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati

¹ Si veda Dlgs 151/2001 T.U. sulla maternità e sulla paternità, aggiornato alla Legge 81/2017; D.M. 12.7.2007; Circolare INPS n.42 del 26.02.2016.

- Certificato medico di gravidanza
- Certificato di nascita del bambino entro 30 giorni

2. Congedo di maternità per le lavoratrici autonome (art 66 T.U.)

Le madri lavoratrici autonome (art. 66 T.U) ossia le artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, secondo le fonti², hanno diritto a un **congedo di maternità**. Tali lavoratrici devono essere iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore adottato/affidato) spetta un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

Il presupposto per l'accesso alla tutela della maternità/paternità è l'iscrizione alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.

L'**attuazione** del congedo avviene tramite l'adempimento da parte della lavoratrice di un iter che prevede la presentazione della domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto entro 30 giorni

² Dlgs 151/2001 T.U. sulla maternità e sulla paternità, aggiornato alla Legge 81/2017, Circolare INPS 130/2013

3. Congedo di maternità per le libere professioniste con casse previdenziali di categoria (art 70 T.U.)

Per le madri lavoratrici autonome libere professioniste con casse previdenziali di categoria (art 70 T.U.), secondo le fonti³, è prevista l'indennità di maternità.

In particolare, tale indennità viene erogata per i *due* mesi precedenti al parto e i *tre* mesi successivi in misura pari all'80% di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

La misura dell'indennità è contenuta entro un importo minimale e un limite massimale. Le libere professioniste con Cassa possono svolgere attività lavorativa durante il periodo di maternità. L'indennità è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività.

L'**attuazione** del congedo avviene tramite l'adempimento da parte della lavoratrice di un iter che prevede la presentazione della domanda dalla professionista all'ente o Cassa di appartenenza a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. Devono allegarsi: i) il certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto; ii) la dichiarazione che attesti l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità per lavoro dipendente o autonomo. Le Casse provvedono d'ufficio agli accertamenti necessari.

³ Si veda Dlgs 151/2001 T.U. sulla maternità e sulla paternità, aggiornato alla Legge 81/2017.

4. Congedo parentale

Le **tutele** dei genitori lavoratori autonomi, secondo le fonti del diritto⁴ prevedono il congedo parentale, ossia l'*astensione facoltativa* per un periodo complessivo di un massimo di *sei mesi facoltativi* (contro i tre mesi previsti in precedenza) entro i primi *tre anni di vita del bambino*.

I requisiti per farne domanda sono gli stessi del congedo di maternità:

- Essere iscritta alla Gestione Separata INPS
- Non essere iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie
- Aver versato i contributi con l'aliquota maggiorata dello 0,72% per almeno 3 mesi prima dell'inizio del congedo obbligatorio.

L'**attuazione** del congedo parentale avviene tramite l'invio della domanda da parte della lavoratrice attraverso sottomissione online nel sito dell'INPS. I giorni di congedo parentale usufruiti da entrambi i genitori si sommano e quindi non è possibile superare il periodo massimo di 6 mesi totali.

Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da BonelliErede, nell'ambito di un'iniziativa pro bono per Save the Children Italia.

BonelliErede

⁴ Si veda la Legge 22 maggio 2017, n. 81

